

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

ACTION DIRECTE SAHEL

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA'

ASSOCIATIVA

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. E' costituito l'Ente del Terzo Settore "ACTION DIRECTE

SAHEL", che assume la forma giuridica di Associazione. La

denominazione sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in

ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella

denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo

settore" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella

corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di SIRACUSA.

2. La sede legale non può essere trasferita, con delibera

del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in altro Comune

della stessa regione senza che ciò comporti la modifica dello

statuto. Di norma, la sede legale ed operativa coincide con la

sede legale dell'ente.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di

sedi secondarie, operative e/o amministrative, anche al di

fuori del territorio regionale o nazionale.

Art. 3) DURATA	1. L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'	1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo
	di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, in rapporto con le regioni sud-sahariane, operando per l'affermazione dei diritti umani, civili, politici e sociali, il miglioramento delle condizioni sanitarie, sociali, culturali, economiche, ambientali, di stabilità e progresso delle popolazioni e dei paesi e territori dell'area geografica sud-sahariana, affinché vi possa essere primariamente garantito il diritto inalienabile alla vita, alla libertà, alla sicurezza, ad uno sviluppo della persona umana il più possibile autodeterminato nel rispetto della propria dignità personale e collettiva.
	2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:
	- educazione, istruzione, formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
	- salvaguardia e miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, in particolare idriche e collegate alla gestione del suolo, sicurezza alimentare, biodiversità, desertificazione, cambiamenti climatici, e obiettivi di sviluppo sostenibile;

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, e del paesaggio sud-sahariano;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità, dell'inclusione sociale, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, etc.;

3. L'Associazione, nel perseguimento di quanto sopra, opera anche collaborando operativamente con gli attori presenti sui territori coinvolti, fornendo, tra l'altro, assistenza a

strutture mediche, umanitarie e di distribuzione di medicinali,

a personale medico e sanitario, a operatori, organizzazioni ed altre realtà a vario titolo coinvolte, anche tramite il

reperimento ed invio sui territori interessati di personale medico-sanitario e di supporto, medicinali, materiali,

attrezzature o altre utilità attraverso specifiche missioni; impegnandosi nella ricerca, approvvigionamento, risparmio,

funzione e fruizione pubblica dell'acqua a vantaggio delle

comunità locali; assistendo la popolazione nella creazione e

follow-up di scuole d'istruzione primaria, centri e realtà

socio-culturali, biblioteche locali e nella costituzione di

attività economiche, sistemi e imprese locali, incluse

condizioni, abilità e competenze necessarie; nonché realizzando

strutture e opere materiali e altre attività di orientamento,

facilitazione, assistenza e supporto rivolte alla popolazione,

anche con riguardo a categorie sociali sensibili, tra cui

minoranze, donne, bambini, indizzate direttamente o

indirettamente alla concreta affermazione dei diritti umani e

delle libertà fondamentali e alla contestuale creazione bottom

up di opportunità basilar per lo sviluppo locale.

4. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle

proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità e

promozione sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) crea e mantiene rapporti e collaborazioni con enti e

soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, rilevanti ai

fini delle sue attività;

b) stimola, promuove e partecipa ad iniziative, anche in

ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela e

promozione di temi e argomenti correlati ai propri scopi e

attività;

c) attua e promuove azioni di raccolta fondi, anche in forma

organizzata e continuativa, fisica e social media, mediante

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura

non corrispettiva, sollecitazione al pubblico, cessione o

erogazione di beni o servizi di modico valore, pratiche di

fundraising, crowdfunding, sponsorizzazioni, beneficenza,

impiegando in tali attività risorse proprie e di terzi, inclusi

volontari e dipendenti;

d) organizzazione, partecipa, promuove e gestisce, in ambito

locale, nazionale ed internazionale, spazi, eventi e attività

scientifiche, culturali, artistiche, ricreative, divulgative,

promozionali e di sensibilizzazione, incluse campagne

mediate e di utilità sociale, concorsi, premi, indagini e

simili nonché iniziative di studio, ricerca, formazione,

scambio, etc. su temi e argomenti correlati ai propri scopi e

attività;

e) provvede alla formazione delle risorse umane coinvolte o

da coinvolgere direttamente nelle attività di interesse

generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli

associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli

scopi associativi;

f) recupera, documenta, cataloga, archivia, pubblica,

digitalizza, espone, divulga e promuove, direttamente e

indirettamente, con ogni mezzo e in ogni forma, testimonianze,

opere, oggetti, prodotti, materiali e quant'altro collegato ai

contenuti delle proprie finalità e attività;

g) Produce, pubblica, digitalizza, espone, diffonde e

promuove, direttamente e indirettamente, con ogni mezzo e in

ogni forma, opere, oggetti, prodotti, materiali e quant'altro

collegato ai contenuti delle proprie finalità e attività, anche

in formato artistico, espositivo, documentale, editoriale,

fotografico, video, multimediale, digitale, audiovisivo in

genere, merchandising, artigianato, riproduzioni di beni

culturali su oggetti e supporti secondo le norme di legge.

5 L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a

quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto

alle attività di interesse generale, definite con apposito atto

deliberativo da parte del Consiglio Direttivo

dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6 Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità,

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni giuridiche,

contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi

compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore

proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e

mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite

donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di

eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque

denominate e utilizzato per lo svolgimento delle attività

statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili

e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque

denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non

stiano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di

utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ASSOCIATI, VOLONTARI, SOSTENITORI, BENEMERITI, ONORARI

ART. 6) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e

discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione

degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche,

italiane e straniere, che, avendo i requisiti di cui al

successivo punto 3, ne condividono le finalità e intendono

contribuire al loro raggiungimento impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno

compiuto i 18 anni.

4. Gli associati impegnati a garantire con il loro apporto

diretto la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre

che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo

articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da

specificata polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita

domanda al Consiglio Direttivo in cui dichiarano di accettare

senza riserve lo statuto dell'Associazione e di autorizzare il

trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento

dei fini associativi.

6. Il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla ricezione

della domanda di ammissione deve deliberare circa

l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato

entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con

il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso;

contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro

associati,

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione

come associato è comunicata con motivazione all'interessato

entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di

rigetto della domanda di ammissione come associato,

l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il

Collegio dei Proibitori, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 7) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli

Associati sono registrati nel libro degli associati

dell'Associazione.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve

essere consegnata una tessera associativa a firma del

Presidente. La tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una

identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli

associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera

del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere

permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal

successivo art. 8.

5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla

vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività

della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali,

facendone espressa e motivata richiesta al Presidente

dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla

presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del

rapporto associativo e delle modalità associative, volte a

garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti

spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al

successivo punto 8.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati

che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in

regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in

corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3

mesi.

9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto

costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle

deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in

conformità alle norme statutarie.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio

di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie,

spontanee e gratuite.

ART. 8) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso

dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per

iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal

Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo della metà più uno

degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che

persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità

dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali

all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai

sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali

regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive

senza giustificato motivo.

ART. 9) VOLONTARI

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si

avvale di volontari, associati e non, che, condividendo le

finalità, esprimono la volontà di contribuire alle attività di

interesse generale in modo non occasionale, personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né

indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai

senzi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive i volontari in un apposito

registro.

3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività

di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati

personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di

privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun

modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata,

entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti

dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in

ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs.

117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni

altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il

volontario è associato o tramite il quale svolge la propria

attività volontaria.

SOSTENITORI

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività,

può avvalersi di sostenitori, associati e non, che,

condividendone le finalità, contribuiscono alla realizzazione

delle attività di interesse generale attraverso un apporto

economico, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto

né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale

ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. Sono ammessi contributi finanziari, tramite

l'erogazione di somme di denaro con cadenza annuale o

pluriennale, e contributi non finanziari, tramite

l'attribuzione di beni e servizi ovvero con lo svolgimento di

attività, anche professionali, di particolare rilevanza.

3. Il Consiglio Direttivo indica in apposito regolamento

le modalità, e le procedure perché possano operare i

sostenitori

4. La qualifica di sostenitore è attribuita dal Consiglio

Direttivo alle persone fisiche e giuridiche, italiane o

straniere, che ne abbiano presentato formale istanza secondo

la procedura prevista dal regolamento e dura per tutto il

periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

BENEMERITI E ONORARI

1. La qualifica di partecipante Benemerito, associato e

non, può essere attribuita dal Consiglio Direttivo a persone

fisiche e giuridiche, italiane o straniere, che abbiano

contribuito con un apporto economico di particolare valore e

durata, ovvero in caso di erogazioni di carattere eccezionale.

2. La qualifica di partecipante Onorario, associato e

non, può essere attribuita dal Consiglio Direttivo alle persone

fisiche e giuridiche, italiane o straniere di chiara fama che

si sono particolarmente distinte per l'eccellenza di risultati,

meriti e qualità attestate nello svolgimento di attività

correlate alle finalità dell'Associazione.

3. L'associato Benemerito o Onorario può partecipare alle

attività del Comitato Scientifico, delle commissioni e gruppi

di lavoro collegate ai settori di sua competenza, promuovendo

relazioni con enti e soggetti pubblici e privati, italiani ed

esteri e sostenendo iniziative nel settore. Il Consiglio

Direttivo può altresì attribuirgli la rappresentanza onoraria

dell'Associazione, senza alcuna funzione gestionale o

amministrativa, in specifici affari e progetti nei settori di

sua competenza in cui gli venga riconosciuto un particolare

ruolo propulsore.

4. Il Consiglio Direttivo indica in apposito regolamento

le modalità, procedure etc. dei sostenitori.

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. il Comitato Scientifico;

e. l'Organo di controllo, laddove eletto;

f. il Revisore dei conti, laddove eletto.

ART. 11) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione

sono riservate agli Associati, con l'eccezione delle cariche

dell'Organo di controllo e Revisore dei conti, laddove eletti,

alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta,

dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello

statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi

associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di

inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse

procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o

a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà

coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o

organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato

l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono

stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti

la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che

si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per

acclamazione.

Art. 12) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo

deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i

seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la

relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal

Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio

Sindacale;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo,

l'utilizzo di eventuali avanzzi e/o la copertura di eventuali

disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di

attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il

parere del Collegio Sindacale;

d. eleggere il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio

Direttivo;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi

ai componenti di uno o più organi associativi;

g. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e degli

altri organi dell'associazione;

h. nominare il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti, uguale organo monocratico al verificarsi

delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli

organi associativi e sulla promozione di azioni di

responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa per un

anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico

dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo

funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti la

gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per

cui sia chiamata a decidere;

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione

dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto

associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto

a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il

pagamento della quota associativa alla data della stessa;

coloro che risultano associati, ma non sono in regola col

pagamento, possono partecipare solo come uditori.

	13) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
	1. Le Assemblée hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
	2. L'Assemblée ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:
	a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;
	b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno seguente.
	3. L'Assemblée è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.
	4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.
	14) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -
	PARTICIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è

regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli

associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da

tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente

costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti

e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, l'Assemblea

straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita

con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi

diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima

di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente

costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e

rappresentati.

3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, le

Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in

seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della

maggioranza degli associati intervenuti.

4. Le deliberazioni comportanti lo scioglimento

dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno

il 3/4 (tre quarti) degli associati.

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea

da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce

all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare

sino ad un massimo di altri due associati.

7. Ciascun associato può votare per non più della metà più

uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

8. La votazione per l'elezione del Presidente viene

effettuata separatamente e prima della votazione per la

elezione delle altre cariche associative.

9. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita,

rappresenta l'universalità degli associati.

10. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano

tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti,

salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari

di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 5 (cinque),

incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto,

decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito

o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è

deliberato dall'Assemblea degli associati.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro

anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è

ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio

Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo

rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero

Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette

elezioni suppletive.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra

i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere;

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro

cumulabili.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal

Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo

degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate

a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente

valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegamma,

posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli

amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con

l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della

data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica

da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso

la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso

di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può

partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso

sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via

telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario

verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo

di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza

di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il

voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio il

Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del

medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo;

possono altresì partecipare, su espresa chiamata del

Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio

dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo

stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro,

qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o

amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione

dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari

per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la

gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o

dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei

regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli

associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare

il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o

estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito

delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o

incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati,

eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia",

determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere

preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni

all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica

agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve

predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di

attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di

missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla

seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio

preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività; .

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL; k) può istituire commissioni e gruppi di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima ed indicandone i membri tra i partecipanti a vario titolo, associati e non, alle attività dell'Associazione che ne fanno richiesta, membri del Comitato Scientifico ed eventuali soggetti terzi interessati;

l) nomina i coordinatori delle commissioni e gruppi di lavoro.

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati).

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende

agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità

alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a

terzi ed in giudizio, nonché quello di rimare nel nome

dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 26, comma 2

del presente statuto;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene

l'unità di indirizzo.

d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio

Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica

dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e

provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei

mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti

connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il

Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria

amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche

compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso

deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la

ratifica del suo operato;

l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi,

sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti,

del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di

Autoccontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee

di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in

parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera

del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio

Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte

le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del

Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del

Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente

dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi

motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le

funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione

del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima

Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo

entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla

scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Il Comitato Scientifico

1. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o

più Comitati Scientifici con la funzione di contribuire ad

elaborare contenuti, indirizzi e progetti per supportare le

attività generali dell'Associazione.

2. Sono membri del Comitato Scientifico

soggetti, italiani o stranieri, impegnati a vario titolo

impegnati nelle diverse discipline che coinvolgono le finalità

e attività generali dell'Associazione, in cui hanno maturato

elevate esperienze, competenze e conoscenze scientifiche di

costata utilità nei campi di intervento dell'Associazione.

3. Il Comitato Scientifico è organismo

consultivo e di ricerca. Opera in completa autonomia mediante

un regolamento che ne definisce la durata, le modalità e i

termini di funzionamento, in stretto contatto con il

Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e può

partecipare, attraverso uno o più membri internamente

designati, alle commissioni e gruppi di lavoro che vengono

attivati.

4. Il Consiglio Direttivo nomina la Presidenza

del Comitato Scientifico, composta da uno o più presidenti e

da un coordinatore. Approva altresì il regolamento e la

designazione dei membri del Comitato stesso, su proposta della

Presidenza del Comitato scientifico e del Consiglio Direttivo.

5. I Componenti del Comitato scientifico durano

in carica un anno e possono essere tacitamente prorogati, salvo

revoca.

6. In caso di cessazione della carica per

qualsunque motivo di un membro del Comitato scientifico il

sostituto è nominato con le stesse modalità del membro

sostituto per la durata in carica del Comitato stesso.

ART. 19) Organo di controllo

1. Qualora i ricavi

dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30

del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo,

anche monocratico.

2. Ai componenti dell'Organo di

controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I

componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra

le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma

secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo

collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da

almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità

chiave, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee

guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il

bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

dall'Organo di controllo.

5. I componenti dell'Organo di

controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

affari.

6. L'Organo di controllo può

inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.

31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

7. Inoltre, l'Assemblea dei soci

elege l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in

ragione della complessità delle attività organizzate o in

ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

	REVISORE LEGALE DEI CONTI 1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. 3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. 4. La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del revisore legale è disciplinata dall'art. 28 CTS. 5. La carica di componente dell'Organo di controllo è gratuita. NORME AMMINISTRATIVE Art. 22) RISORSE ECONOMICHE 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. 2. Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da: quote associative; contributi degli enti associati;
--	---

contributi e finanziamenti di privati nonché di persone fisiche o giuridiche di qualunque nazionalità.

contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di Enti o di Istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali;

lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

rimborsti, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o

accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività

associative;

proventi da attività di raccolta fondi;

rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;

qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;

ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun

caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento

dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di

esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla

ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione,

segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione

trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare,

né per successione a titolo universale.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude

il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per

competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto

gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri

dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra

le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale

dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità

statutarie e che documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare

l'Assemblea ordinaria deve predisporre il bilancio di

esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del

Collegio dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea,

corredato della relazione dell'attività svolta.

Art. 24) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve

tenere:

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle

assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali

redatti per atto pubblico;

(c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio Direttivo;

(d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio

Sindacale;

(e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio

del Probitrio;

(f) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri

eventuali organi sociali.

2. Tali libri devono essere presenti, conservati e

costantemente aggiornati presso la sede legale

dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio

sindacale e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può

essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo

Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti

dell'Associazione stessa.

3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare

i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste

dall'art. 8 del presente statuto.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato

dall'Assemblea straordinaria degli associati secondo quanto

previsto all'art. 16; l'avviso di convocazione dell'Assemblea

straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve

essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data

dell'unica convocazione.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina

di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali

compensi.

3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio

residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo

parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altro ente di cui se ne

condividano le finalità, salvo diversa destinazione imposta

dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente

Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

FIRMATO: FRANCOIS KOLTES, STEFANO CALTERI, COSTANZA MESSINA

, MELISSA GULLI', VINCENTO PESTARINO

NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)

